



COMUNE DI MINTURNO

## AVVISO PUBBLICO 2025

**CENSIMENTO DELLE BOTTEGHE E ATTIVITÀ STORICHE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE, FINALIZZATO ALL'ISCRIZIONE NELL' "ELENCO REGIONALE DELLE BOTTEGHE ED ATTIVITÀ STORICHE", AI SENSI DELL'ART. 2 E DEI COMMI 1 E 2 DELL'ART. 3 DELLA L.R. LAZIO N. 1 DEL 10.02.2022 E DEL REGOLAMENTO REGIONALE 11 AGOSTO 2022 N. 11**

### VISTA:

la Legge Regionale n. 14 del 06 agosto 1999 e ss.mm.ii "Organizzazione delle funzioni alivello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" ed in particolare commi 2 e 3 dell'art. 5 e lettera i) comma 1 dell'art.71;

la Legge Regionale n. 1 del 10 febbraio 2022 "Disciplina per la salvaguardia e la valorizzazione delle botteghe e attività storiche" ed in particolare comma 1 dell'art. 3 il quale recita: "I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 8, provvedono al censimento delle botteghe e attività storiche presenti sul proprio territorio...";

il Regolamento Regionale n. 11 del 11 agosto 2022 "Regolamento di attuazione e integrazione della legge regionale 10 febbraio 2022, n. 1" ed in particolare comma 1 dell'art. 3 il quale recita: "I comuni, ... a seguito di apposito avviso, provvedono al censimento... ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale... ";

le Note della Regione Lazio/Direzione regionale per lo sviluppo economico, le Attività Produttive e la Ricerca

- **R.U. prot. n. 417620 del 08/04/2025** acquisita al protocollo dell'Ente al n. 13224 dell'08/04/2025 che ha previsto per "i comuni che non hanno ancora concluso o effettuato il censimento che è possibile trasmettere i dati, approvati con apposito provvedimento comunale, relativi alle attività e botteghe storiche, come sopra precisato, al fine dell'inserimento nell'elenco regionale per l'annualità 2025, comunicando la presenza di altre attività e botteghe storiche, in possesso dei requisiti previsti, che abbiano fatto nel frattempo richiesta e maturato i requisiti. La presente vale, pertanto, quale comunicazione di avvio del procedimento di aggiornamento dell'elenco regionale delle botteghe ed attività storiche per l'annualità 2025";
- **R.U. n. 059708 del 13.05.2025**, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 17574 del 14/05/2025 che ha previsto, al fine di consentire la massima partecipazione possibile da parte dei Comuni del Lazio all'attività di aggiornamento dell'elenco regionale, di posticipare al **31 dicembre 2025** il termine ultimo per la trasmissione alla Regione dei provvedimenti comunali, definiti a conclusione delle istruttorie finalizzate all'implementazione e aggiornamento, per l'annualità 2025, dell'elenco regionale delle botteghe e attività storiche del Lazio.

**ATTESO CHE:**

- il presente Avviso è emanato in conformità a quanto previsto dal comma 1 dell'art.3 della su richiamata Legge Regionale n. 1/2022, sulla base dei criteri e delle modalità definiti dal su richiamato Regolamento Regionale n. 11/2022;
- il presente Avviso è finalizzato al censimento delle attività economiche presenti sul territorio comunale le quali, a seguito della verifica istruttoria del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della Legge Regionale n. 1/2022, saranno iscritte nell' "Elenco Regionale delle botteghe ed attività storiche" e potranno beneficiare degli interventi di salvaguardia e valorizzazione di cui all'art. 4 della Legge Regionale n.1/2022 nonché delle attività e strumenti di promozione definiti all'art. 7 del Regolamento Regionale n.11/2022;
- ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Regionale n. 11/2022 a seguito dell'iscrizione nell' "Elenco Regionale delle botteghe ed attività storiche" la direzione regionale competente rilascerà all'operatore economico un attestato riportante:
  - a) la denominazione sotto cui è esercitata l'attività economica;
  - b) la sede in cui la medesima attività è condotta in maniera prevalente ai fini del riconoscimento della valenza storica, artistica e architettonica;
  - c) la sezione in cui l'attività economica è iscritta in ragione della specifica fattispecie;
  - d) il numero e gli estremi di iscrizione;
  - e) l'indicazione del legale rappresentante al momento del riconoscimento;
- la direzione regionale competente rilascerà inoltre copia del logo distintivo di "Bottega e attività storica del Lazio", diversificato per ciascuna delle tipologie previste dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale;
- l'attestato ed il logo di "Bottega e attività storica del Lazio" dovranno essere esposti dall'esercente in maniera che sia facilmente visibile al pubblico e potranno essere utilizzati, nel rispetto della normativa vigente, nella corrispondenza e nelle attività pubblicitarie dell'attività economica iscritta nell'Elenco regionale;
- ai sensi del comma 5 dell'art. 3 della legge Regionale 1/2022, le botteghe e attività storiche, tenuto conto della compatibilità con l'esercizio dell'attività svolta, sono sottoposte a vincoli di continuità merceologica, di mantenimento delle caratteristiche morfologiche di pregio degli arredi, delle vetrine, delle insegne, dei serramenti e delle suppellettili presenti all'interno, ovvero degli elementi tradizionali e tipici dell'attività nonché delle apparecchiature d'epoca e degli strumenti produttivi relativi agli antichi mestieri.

**TUTTO CIÒ RICHIAMATO E PREMESSO SI PUBBLICA IL SOTTOSTANTE AVVISO PUBBLICO:**

- è indetta, con il presente Avviso, procedura di Censimento rivolta agli **operatori economici** interessati all'iscrizione all'"Elenco Regionale delle botteghe ed attività storiche", che dimostrino i seguenti requisiti di cui all'art. 2 della Legge Regionale n. 1/2022:
  - A. i locali storici, locali e botteghe connotati da valore storico-artistico e architettonico, destinati ad attività di commercio, somministrazione, artigianato, artistiche o miste, compresi cinema, teatri, librerie e cartolibrerie, svolte continuativamente anche da soggetti diversi e in modo documentabile da almeno settanta anni;
  - B. i locali storici tradizionali, individuati ai sensi dell'articolo 52, comma 1 bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche;

- C. le botteghe d'arte e di antichi mestieri, botteghe nelle quali sono svolte, in modo documentabile da almeno cinquanta anni, attività artistiche consistenti in creazioni, produzioni e opere di elevato valore estetico, comprese quelle che richiedono l'impiego di tecniche di lavorazione tipiche della tradizione regionale, e attività artigiane e commerciali che hanno conservato antiche lavorazioni, prevalentemente manuali, e tecniche di produzione derivanti da tradizioni, usi o culture locali che rischiano di scomparire, ivi comprese le attività di restauro dei beni culturali e degli oggetti d'arte, dell'antiquariato e da collezione;
- D. le attività storiche e tradizionali, attività di commercio e somministrazione in sede fissa, artigianato, artistiche o miste, compresi cinema, teatri, librerie, cartolibrerie ed edicole, svolte, in modo documentabile, continuativamente, nel medesimo locale, da almeno cinquanta anni, con la stessa tipologia di vendita, somministrazione o lavorazione e di cui siano mantenute l'identità e le caratteristiche originarie dell'attività, restando ininfluenti l'eccellenza degli arredi, il valore storico, artistico, architettonico della bottega storica in cui detta attività si svolge;
- E. Mercati e fiere di valenza storica, per le attività economiche di cui all'art. 5 della Legge Regionale succitata.

- non sono ostativi al riconoscimento dei requisiti di cui sopra:
  - a) l'eventuale utilizzo di nuove tecnologie nel processo creativo e produttivo, purché non sostituisca completamente l'attività artigianale;
  - b) l'utilizzo di nuove tecnologie funzionali alla promozione commerciale, alla relazione con il cliente o alle forme di collaborazione con altre attività;
  - c) la sospensione dell'attività per un periodo continuativo non superiore a dodici mesi, salvo proroga, da parte del comune, in caso di comprovata necessità.

#### Art. 1. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi alla partecipazione del presente avviso pubblico gli operatori economici in possesso dei requisiti sopra richiamati.

Per la definizione di operatori economici si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della DIRETTIVA 2004/18/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia (CGE 23.12.2009, causa C-305/08).

#### Art. 2. MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE

**La proposta di partecipazione, corredata dell'allegata relazione illustrativa e della scheda esercizio, sottoscritte dal Rappresentante Legale/Titolare dell'operatore economico, DOVRÀ PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE LE ORE 23,59 del 31 OTTOBRE 2025 esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [minturno@legalmail.it](mailto:minturno@legalmail.it) indicando in oggetto "ISTANZA PER L'ISCRIZIONE ALL'"ELENCO REGIONALE DELLE BOTTEGHE E ATTIVITA' STORICHE".**

La data e l'ora di presentazione sono stabilite dalla data e ora di trasmissione documentate dalla ricevuta di consegna del messaggio di PEC.

A pena di esclusione, alla PEC di invio dovranno essere allegati:

Istanza di partecipazione, relazione illustrativa e scheda esercizio, debitamente compilati e sottoscritti dal Rappresentante Legale/Titolare dell'operatore economico, secondo il fac-simile allegato al presente avviso pubblico.

Gli allegati alla PEC non sono ammessi se inviati in formati diversi dai seguenti: pdf.p7m, .pdf. Non sono ammesse domande trasmesse per conto di soggetti non titolari di PEC.

I documenti di cui sopra, se non firmati digitalmente, dovranno essere sottoscritti dall'operatore economico con firma autografa non autenticata, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, con allegata copia di un documento in corso di validità.

Con la presentazione della proposta, l'operatore economico partecipante accetta implicitamente, senza riserve o eccezioni, le norme e le condizioni del presente avviso pubblico.

A pena di esclusione, nell'oggetto della PEC deve essere indicata in chiaro la seguente dicitura: "Avviso Pubblico Censimento delle botteghe e attività storiche di Minturno".

Il Comune di Minturno declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte degli interessati o per eventuali disguidi telematici imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore o comunque non imputabili a colpa del Comune di Minturno stesso.

La mancata presentazione nei termini e secondo le modalità indicate precedentemente comporterà l'esclusione del partecipante dalla presente procedura.

Tutta la documentazione inviata dal partecipante resta acquisita agli atti del Comune di Minturno e non sarà restituita neanche parzialmente.

Ove il partecipante produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, il Comune di Minturno può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. È facoltà del Comune invitare, se necessario, i partecipanti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. In caso di inutile decorso del termine, il Comune procede all'esclusione del partecipante dalla procedura.

Il Comune, anche sulla base dei dati e della documentazione amministrativa in proprio possesso, ovvero acquisiti dalle camere di commercio (CCIAA), dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, dalle associazioni maggiormente di salvaguardia e di promozione delle botteghe e attività storiche provvedono al censimento predisponendo un apposito elenco.

Successivamente all'attuale fase di prima attuazione e decorso il termine di cui sopra, i rappresentanti legali/titolari delle attività economiche interessate potranno, in qualsiasi momento, presentare istanza per l'iscrizione all'"Elenco Regionale delle botteghe ed attività storiche" secondo quanto stabilito con il presente avviso pubblico ed utilizzando la modulistica allegata, inviando a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: [minturno@legalmail.it](mailto:minturno@legalmail.it) indicando in

oggetto **“ISTANZA PER L’ISCRIZIONE ALL’“ELENCO REGIONALE DELLE BOTTEGHE E ATTIVITA’ STORICHE”**.

Il Comune procede all’istruttoria e, in caso di esito positivo, trasmette la relativa richiesta di iscrizione alla Regione.

Con la partecipazione al presente avviso pubblico, l’operatore economico partecipante acconsente la fornitura dei propri elaborati, a chiunque abbia interesse legittimo alla richiesta, nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente sull’accesso agli atti.

### Art. 3. CONTENUTO DEL MODULO ISTANZA

L’operatore economico partecipante dovrà inserire nell’istanza di partecipazione, la seguente documentazione:

1. visura camerale storica aggiornata a data non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell’istanza, contenente la denominazione, la ditta, la sede legale e quella operativa e la partita IVA dell’impresa;
2. i segni distintivi di cui l’impresa è proprietaria o ha diritto di disporre in esclusiva ed in grado di connotarla rispetto alla storicità ed alla particolare valenza della propria attività secondo i criteri di cui alla legge regionale e al presente regolamento;
3. copia del titolo di proprietà dell’immobile presso cui l’attività economica è esercitata ovvero altra documentazione attestante la disponibilità degli spazi utilizzati ai fini d’impresa;
4. l’eventuale provvedimento di cui all’articolo 52, comma 1 bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
5. una relazione illustrativa, redatta secondo lo schema allegato, debitamente supportata da ulteriori riscontri documentali in cui siano evidenziati i profili di storicità dell’attività economica esercitata e si faccia dettagliatamente menzione delle caratteristiche storico-artistiche ed architettoniche dei locali presso cui l’attività è esercitata ovvero della particolare produzione realizzata e commercializzata anche evidenziando i seguenti elementi di cui all’articolo 4, comma 2, lettere da a) a f), della Legge Regionale n.1/2022:
  - a) la collocazione all’interno di un edificio storico classificato;
  - b) la presenza di un’architettura d’autore o di elementi architettonici di pregio;
  - c) la presenza di una riconosciuta tradizione familiare, intesa come continuità di esercizio da parte del medesimo soggetto, suoi familiari, discendenti, eredi o aventi causa;
  - d) l’esercizio di un’attività storica o tradizionale regionale;
  - e) il riconoscimento dello specifico valore storico, artistico, culturale e ambientale di botteghe e locali o delle attività tradizionali ovvero del particolare pregio dei prodotti offerti;
  - f) la presenza di strumenti, apparecchiature, arredi e suppellettili di specifico interesse artistico e storico, nonché l’inventario degli archivi e del patrimonio.
6. la scheda dell’esercizio, come da facsimile allegato;

Ai sensi di quanto disposto in materia dal D.P.R. n. 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte dall’operatore economico partecipante hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione. Le

dichiarazioni mendaci e la falsità degli atti comportano responsabilità penali, nonché la conseguente decadenza dai benefici eventualmente prodotti da un provvedimento emanato sulla base di una dichiarazione non veritiera. Il Comune di Minturno provvederà ad effettuare gli idonei controlli, ai sensi delle vigenti disposizioni, sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

#### Art. 4. PROCEDURA DI VALUTAZIONE

Lo sportello unico delle attività produttive del Comune di Minturno (Suap) procederà a:

1. verificare la regolarità formale delle PEC di trasmissione;
2. verificare la regolarità formale dell'istanza di partecipazione e degli allegati;
3. verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciali sopra richiamati;
4. attivare la procedura di eventuali richieste integrative;
5. esaminare e valutare proposte di partecipazione, in particolare della relazione di cui al punto 5) dell'art. 3.

Il Comune si riserva di chiedere ai partecipanti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura di valutazione.

Per eventuali chiarimenti di natura procedurale-amministrativa, l'operatore economico partecipante potrà rivolgersi al SUAP del Comune di Minturno.

Per tutto quanto non indicato nel presente "Avviso" si intende applicabile la vigente normativa nazionale e regionale in materia, con particolare riferimento alla Legge Regionale Lazio n. 1 del 10 febbraio 2022 ed al Regolamento Regionale Lazio n. 11 dell'11 agosto 2022.

Nell'attuale fase di prima attuazione di istituzione dell'"Elenco Regionale delle botteghe ed attività storiche" è previsto altresì che la CCIAA di Latina e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e le associazioni maggiormente di salvaguardia e di promozione delle botteghe e attività storiche segnalino al Comune l'esistenza di esercizi aventi i requisiti per il riconoscimento dello status di bottega storica.

Costituisce allegato al presente AVVISO PUBBLICO il seguente documento per farne parte integrante e sostanziale:

- 1) Istanza di partecipazione, facsimile relazione illustrativa e scheda dell'esercizio (Allegato A).

Minturno, lì 23/09/2025

**Il Responsabile del Servizio n. 6**  
**Ing. Angelo Forte**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del dpr n. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*